

Redazione:  
Ministero delle Attività Produttive  
D.G.A.M.T.C.  
tel. 06/47052456  
fax 0647052898  
www.minindustria.it  
redazione.dgadm@minindustria.it

Progetto, realizzazioni grafica e distribuzione:  
MC Consulting spa  
Via Olindo Guerrini 10,  
00137 Roma  
tel. 06/8720301  
www.mcoconsulting.it

Stampa:  
Tipolitografia OBISO,  
via G. Mazzini, 24  
00010 Villanova Guidonia (RM)

Direttore responsabile:  
Antonio Lirosi

Comitato di redazione:  
Antonella d'Alessandro  
Paolo Francisci  
Piero Francolini  
Giovanni Savini  
Umberto Troiani

Segreteria di redazione:  
Tiziana Pizzoni

**Qi**

**Quaderno**  
*Informativo*

Registrato al tribunale di Roma  
n° 447 del 22 ottobre 2001

Nessun albero è stato  
abbattuto per la creazione  
di queste pagine

**in questo numero:**



**Le nuove istruzioni  
operative per i concorsi  
a premio**

pagina 1

**La nuova garanzia  
sui beni di consumo:  
maggiore tutela  
del consumatore**

pagina 4

Maggio 2002

**Qi**

**Quaderno**  
*Informativo*

a cura della Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori  
Ministero delle Attività Produttive



**10/02**



## Le nuove istruzioni operative per i concorsi a premio

**D**al 12 aprile è entrata in vigore la nuova disciplina sui concorsi e sulle operazioni a premio, regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, che sostituisce la precedente che risale al 1938. Da tale data la competenza sulla materia viene trasferita dall'Agenzia delle Entrate al Ministero delle attività produttive. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 dell'11 aprile 2002 è stata pubblicata la Circolare n. 1/AMTC del 28/3/2001 che contiene le indicazioni operative in merito alla nuova disciplina delle manifestazioni a premio, consultabile sul sito del Ministero delle attività produttive [www.minindustria.it](http://www.minindustria.it). Con la nuova regolamentazione si è inteso liberalizzare il settore, prevedendo il passaggio dal regime autorizzatorio al sistema della comunicazione in via preventiva, per i concorsi a premio, e della redazione e conservazione del regolamento autocertificato per le operazioni a premio. Le imprese, non sottoposte ai vincoli della precedente disciplina, godranno di una più ampia libertà di azione e potranno realizzare più tempestivamente le proprie strategie di marketing. Nel contempo, però, sono obbligate ad effettuare una più puntuale e

corretta informazione nei riguardi dei consumatori e ad assumersi maggiori responsabilità sull'applicazione delle disposizioni contenute nella nuova normativa.

La Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, preposta alla vigilanza ed al controllo delle manifestazioni a premio, verificherà la regolarità delle iniziative promosse.

Per rendere più agevole gli adempimenti dei promotori, è stata predisposta una specifica modulistica accompagnata dalle relative istruzioni, disponibile sul sito internet del Ministero. L'invio della stessa, oltreché con le modalità ordinarie, sarà possibile anche via e-mail (all'indirizzo [m.premio@minindustria.it](mailto:m.premio@minindustria.it)), con l'utilizzo, ove possibile, della firma digitale.

Per consentire una più diffusa conoscenza della nuova disciplina, rendere più agevole l'operatività dei promotori e più efficace la tutela dei consumatori, l'Ufficio (B4) della Direzione generale dell'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori ha provveduto ad attivare due indirizzi di posta elettronica e un numero verde appositamente dedicato come specificato

nello specchio riepilogativo "indirizzi utili".

### Le novità più significative della nuova disciplina riguardano:

#### Soggetti promotori

E' consentito indire manifestazioni a premio, oltreché ad imprese italiane, anche ad imprese straniere che non hanno sede stabile in Italia, attraverso un proprio rappresentante residente (rappresentante fiscale).

Viene introdotta la possibilità di domiciliare le manifestazioni presso agenzie di promozione od operatori professionali, che potranno conservare i documenti e prestare cauzione.

E' possibile realizzare manifestazioni, che prevedono la raccolta di prove di acquisto, da parte di più aziende in associazione tra loro.

#### Destinatari

Destinatari delle manifestazioni a premio sono i consumatori finali ed altri soggetti, quali rivenditori, intermediari (esclusi dalla precedente disciplina), i concessionari, i collaboratori ed i lavoratori dipendenti.

#### Concorsi a premi

Sono ricomprese nei concorsi anche le manifestazioni che consentono l'attribuzione di premi a terzi, oltreché ai partecipanti, prevedendo, inoltre, l'assegnazione di premi ai soggetti che per primi soddisfano i requisiti richiesti dal regolamento.

#### Individuazione vincitori

L'individuazione dei vincitori (sorte o abilità) dovrà essere effettuata alla presenza di un notaio o del "responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica", competente per territorio, presente presso

ciascuna Camera di Commercio.

I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, devono essere devoluti alle Onlus riconosciute e non più agli organi di protezione sociale dei comuni (art. 10 del Regolamento).

#### Operazioni a premio

Nel prevedere la possibilità di effettuazione delle c.d. "operazioni a contributo", che consistono nell'opportunità data agli acquirenti di un determinato bene o servizio di ottenere un bene o servizio diverso a prezzi scontati, viene stabilito che il contributo dovuto non deve essere superiore al 75 per cento del costo del prodotto o servizio sostenuto dall'azienda promotrice.

#### Durata

Per i concorsi il termine massimo resta fissato in un anno, comprendendo in esso l'individuazione dei vincitori.

Per le operazioni a premio la durata massima è di cinque anni dall'inizio della manifestazione, comprese le operazioni di individuazione dei vincitori e di richiesta dei premi.

#### Premi

Non possono essere assegnati premi in denaro, titoli dei prestiti pubblici e privati, titoli azionari, quote di capitale societario e fondi comuni di investimento e polizze di assicurazione sulla vita.

La novità è costituita dalla possibilità, diversamente dalla precedente normativa, di offrire in premio beni immobili.

#### Adempimenti dei promotori

I promotori che intendono effettuare un concorso dovranno effettuare una comunicazione preventiva al Ministero, secondo un modello predisposto, con allegati regolamento e documentazione relativa alla cauzione.



### Cautione

Per i concorsi la cauzione resta fissata nella misura del 100 per cento del valore dei premi promessi. La cauzione va prestata a favore del Ministero e si intende svincolata dopo dodici mesi dal termine della manifestazione o, solo per i concorsi, decorsi 180 giorni dalla trasmissione del processo verbale di chiusura redatto dal notaio o dal funzionario della Camera di Commercio.

Per le operazioni a premio, la cauzione è dovuta nella misura del 20 per cento del montepremi previsto, mentre viene esclusa quando il premio è corrisposto unitamente al prodotto o servizio oggetto di promozione

### Controlli

Il Ministero effettuerà il controllo sulle manifestazioni a campione, o su

segnalazione di soggetti interessati. Nel caso venissero individuate violazioni in materia di tutela della fede pubblica, forme di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse, di turbative alla concorrenza e del mercato o fossero realizzate iniziative di promozione di beni per i quali è previsto il divieto di pubblicità, il Ministero comunica le proprie osservazioni ed assegna un termine di 15 giorni al promotore per presentare le proprie controdeduzioni a difesa e le proposte per rimuovere le cause di violazioni contestate. Il Ministero potrà disporre, entro 60 giorni, un provvedimento di cessazione dell'iniziativa.

### Indirizzi utili

#### Indirizzo del sito del Ministero delle attività produttive



[www.minindustria.it](http://www.minindustria.it)

#### Indirizzo postale



Ministero delle attività produttive  
DGAMTC - Ufficio B4  
Via Molise,2 - 00187 ROMA

#### Per inviare la modulistica



[m.premio@minindustria.it](mailto:m.premio@minindustria.it)

#### Per rivolgere quesiti normativi




[m.premioinfo@minindustria.it](mailto:m.premioinfo@minindustria.it)

#### Per rivolgere quesiti tecnici



[m.premiohelp@minindustria.it](mailto:m.premiohelp@minindustria.it)

#### Numero verde, in funzione dalle ore 10 alle ore 14



Per informazioni:

[antonio.porzio@minindustria.it](mailto:antonio.porzio@minindustria.it)

[felice.lopresto@minindustria.it](mailto:felice.lopresto@minindustria.it)

## La nuova garanzia sui beni di consumo: maggiore tutela del consumatore

Con il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24, emanato in attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo (G.U. n. 57 del 8-3-2002- suppl. ordinario n.40) aumenta la tutela per l'acquirente rispetto alle modalità, ai termini e ai diritti previsti dalla garanzia per i vizi della cosa o di buon

funzionamento nel codice civile.

La nuova disciplina è entrata in vigore dal 23 marzo 2002 e viene a costituire un'integrazione del codice civile con gli articoli da 1519-bis a 1519-nonies, prevedendo un nuovo paragrafo all'interno del contratto di vendita appositamente dedicato alla vendita dei beni di consumo.

### 1) Campo di applicazione:

<b>A quali contratti</b>	contratti di vendita, permuta, somministrazione, appalto, opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
<b>Per quali beni (Beni di consumo)</b>	<b>Qualsiasi bene mobile</b> , anche da assemblare. <i>Fanno eccezione:</i> - i beni delle vendite giudiziarie; - l'acqua e il gas non venduti in confezione; - l'energia elettrica. Sono compresi i beni usati, tenuto conto del loro utilizzo e solo per i difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.
<b>Chi è tutelato</b>	<b>Consumatore:</b> qualsiasi persona fisica che, nei contratti sopra indicati, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
<b>Nei confronti Di chi</b>	<b>Venditore:</b> qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti sopra indicati nei confronti del consumatore. <b>Produttore:</b> il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo.

### 2) Punti salienti della nuova disciplina:

Viene introdotto il concetto di conformità del bene al contratto: un concetto che va al di là dei semplici vizi della cosa sinora oggetto di garanzia, includendo l'idoneità all'uso abituale del bene o all'uso specifico, nonché la vincolatività a quanto dichiarato dal produttore o dal venditore specie nelle etichette e nella pubblicità.

La tutela del consumatore in caso di difformità del bene al contratto ha diritto ad una tutela reale: non più semplicemente alla scelta tra riduzione del prezzo o risoluzione del contratto, ma in primo luogo diritto di scegliere tra la riparazione o la sostituzione del bene difforme. La scelta dei rimedi già previsti dal codice civile resta come scelta subordinata quando non si può procedere alla riparazione o alla sostituzione.

I termini stabiliti per la validità della garanzia sono raddoppiati rispetto a quelli già previsti dal codice civile (due anni invece di uno dal momento della consegna).

I termini stabiliti per la denuncia del difetto sono

anch'essi notevolmente maggiori (due mesi dalla scoperta del difetto/vizio in luogo degli 8 giorni nel caso generale o dei 30 giorni in caso di garanzia di buon funzionamento).

Sono ricompresi tra i beni di consumo i beni usati, per i quali tuttavia i termini di garanzia possono essere limitati dalle parti a non meno di un anno dalla consegna e i difetti che si possono far valere devono tener conto del loro utilizzo e non essere conseguenza dell'uso normale.

A tutela del venditore che ha provveduto a riparare o sostituire il bene al consumatore, viene concessa un'azione di regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti che lo precedono nella catena distributiva del bene difettoso (produttore ed altri intermediari).

Viene stabilito il principio della irrinunciabilità dei diritti del consumatore, a differenza della disciplina essenzialmente derogabile del regime attuale.

Al fine di non indurre in errore il consumatore, vengono stabiliti gli elementi che deve contenere la garanzia convenzionale e le modalità di conoscibilità della stessa. Viene altresì affermato

il principio che la garanzia convenzionale non sostituisce ma si aggiunge alla garanzia legale e che, anche se è facoltà del venditore o produttore prevederla, una volta che l'abbiano offerta ne restano vincolati.

Continua ad applicarsi la disciplina già stabilita dal

codice civile in materia di vendita nei casi di soggetti diversi dal consumatore (persone giuridiche, enti o professionisti) e/o nel caso di tipologie di beni non rientranti nella casistica dei beni di consumo (beni immobili, elettricità, nonché gas e acqua non venduti in confezioni).

### 3) Confronto tra la vecchia e la nuova disciplina

Codice civile	Nuova disciplina
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.	<b>Garanzia</b> Il bene deve essere idoneo all'uso normale o all'uso specifico richiesto dal consumatore e deve possedere le qualità promesse dal venditore, dall'etichetta o dalla pubblicità.
	<b>Esclusione della garanzia</b>
Non è dovuta la garanzia (1490) se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.	<b>Non vi è difetto di conformità</b> se al momento della conclusione del contratto: - il consumatore conosceva il difetto o non poteva ignorarlo; - il difetto deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.  <b>Il venditore non risponde delle dichiarazioni pubbliche</b> se dimostra che: - non conosceva la dichiarazione (del produttore); - la dichiarazione era stata adeguatamente corretta prima della conclusione del contratto, in modo da essere conoscibile dal consumatore; - l'acquisto non è stato influenzato dalla dichiarazione.
	<b>Effetti della garanzia</b>
Nei casi di vizio della cosa il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (1453 e seguenti) ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.	In caso di difetto di conformità del bene acquistato <b>il consumatore può chiedere al venditore, a sua scelta e senza spese:</b> <b>la riparazione;</b> ovvero <b>la sostituzione del bene</b> salvo che il rimedio richiesto non sia oggettivamente impossibile oppure eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.	In via subordinata, il consumatore può chiedere a sua scelta e senza spese: - <b>una congrua riduzione del prezzo</b> oppure - <b>la risoluzione del contratto</b> quando: - la riparazione o la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; - il venditore non ha provveduto a riparare o sostituire il bene entro un termine ragionevole; - anche se è stata effettuata, la riparazione o la sostituzione hanno arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
	<b>Termini e condizioni per l'azione</b>
Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denuncia i vizi al venditore entro <b>otto giorni</b> dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.	Termine di validità della garanzia = <b>2 anni dalla consegna del bene</b> <i>entro tale periodo deve manifestarsi il difetto di conformità del bene.</i>  Tempo massimo a disposizione del consumatore per denunciare il difetto di conformità nell'arco dei 2 anni dalla consegna dei beni = <b>2 mesi dalla scoperta del difetto di conformità</b> <i>La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato.</i> Tempo a disposizione del consumatore per far valere la garanzia a partire dal momento della consegna del bene = <b>26 mesi (2 anni + 2 mesi) dalla consegna del bene</b> Il consumatore può sempre far valere la garanzia quando i difetti sono dolosamente occultati dal venditore. Il consumatore convenuto in giudizio dal venditore può far sempre valere la garanzia ( <i>quindi anche se sia trascorso il termine di 26 mesi dalla consegna del bene</i> ) a condizione che abbia denunciato il difetto di conformità
La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.	
<b>L'azione si prescrive</b> , in ogni caso, <b>in un anno dalla consegna</b> ; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunciato	

entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.	entro i 26 mesi dalla consegna dei beni ed entro i due mesi dalla scoperta del difetto. Se il difetto di conformità si manifesta entro <b>6 mesi dalla consegna del bene</b> , il difetto, fino a prova contraria, si presume sussistere già al momento della consegna. Nel caso di <b>beni usati</b> , le parti possono limitare la durata della responsabilità del venditore ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
<b>Garanzia convenzionale</b>	
Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunciare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti).	Qualsiasi <b>ulteriore</b> impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore <b>senza costi supplementari</b> , di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare: • la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti; • in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. <b>Una garanzia non rispondente ai predetti requisiti rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.</b> <i>Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni relative alla garanzia convenzionale non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima del 23 marzo 2002.</i>
L'azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta. Il giudice, secondo le circostanze, può assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni (1223 e seguenti).	
Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento è dovuta anche in mancanza di patto espresso.	
<b>Diritto di rivalsa del venditore</b>	
	<b>Cosa è:</b> Il venditore responsabile nei confronti del consumatore, ha diritto di chiedere la <b>restituzione di quanto pagato per eliminare il difetto di conformità.</b> <b>A chi:</b> <b>al soggetto o ai soggetti che lo precedono nella catena distributiva del bene</b> (distributori, produttore o qualsiasi intermediario). <b>In quali casi:</b> quando il <b>difetto di conformità è dovuto ad un'azione o ad un'omissione di uno di tali soggetti.</b> <b>Condizioni:</b> venditore deve avere ottemperato ai rimedi chiesti dal consumatore: Per l'esercizio del diritto non deve esserci alcun patto contrario nella definizione dei rapporti contrattuali, né deve risultare che il venditore vi abbia rinunciato. <b>Termini:</b> Il venditore può agire entro il termine di un anno da quando ha eseguito il rimedio chiesto dal consumatore.
<b>Carattere delle disposizioni</b>	
Disposizioni derogabili, soggette a patto contrario tra le parti.	E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.	E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
<b>Ulteriore tutela</b>	
	Le disposizioni della nuova disciplina non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico (responsabilità del produttore per danni da prodotti difettosi, responsabilità contrattuale o extracontrattuale ecc.).
Per informazioni: <a href="mailto:umberto.troiani@miniindustria.it">umberto.troiani@miniindustria.it</a>	



